

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 17 Agosto 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Delfini Prof. Francesco, Cherubini Dr. Giorgio, Attolico Avv. Lorenzo. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELL’U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.05.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 AL CALCIATORE TARANTINO SALVATORE SEGUIDO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELL’A.C. RESINA 1998 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007, CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, SEGUIDO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Resina 1998 di Ercolano (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3. RICORSO DEL SIGNOR TROIANO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 79 del 30.6.2007)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Troiano Giovanni per omesso invio di copia dei motivi alla Procura Federale e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 4. RICORSO DELL'U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 EURO 1.000,00 DI AMMENDA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO; DELL'AMMENDA DI EURO 3.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 1, 2 E 3; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 328/C del 6.7.2007)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Avellino di Avellino, per omesso invio di copia dei motivi alla Procura Federale e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Delfini Prof. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo, Aliberti Dr. Antonello – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 5. RICORSO DELL'A.S.D. SANITA' AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA CALCIATORE MILO MARIO PER 5 GIORNATE DI GARA A SEGUITO DI DEFERIMENTO EX ART. 25, COMMA 4 C.G.S. DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI E DELLA A.S.D. SANITÀ PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)**

La C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività dell'invio dei motivi, il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sanità di Napoli e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DELLA A.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.3.2008 AL SIG. MASSIMINO SANTO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE DI GARA, CON OBBLIGO DELLA DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL'ESCLUSIONE DALLA COPPA ITALIA DI COMPETENZA PER LA STAGIONE 2007/2008 ALLA RECLAMANTE; DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2007 AL SIG. CANDIDO GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2007 AL CALCIATORE PENNISI SALVATORE; DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SCERRA GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA AI CALCIATORI BELLA EMMANUELE, LEONARDI SEBASTIANO E MURABITO LUIGI, SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE DEL 13.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 del 28.6.2007)**

La C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania) e, per l'effetto:

- riduce a tutto il 15.12.2007 l'inibizione inflitta al signor Santo Massimino;
- riduce a 2 giornate di gara, la squalifica del campo di giuoco inflitta alla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., con obbligo della disputa delle gare a porte chiuse.

Conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RICORSO DEL CALCIATORE MIRIELLO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.5.2010 SEGUITO GARA VITTORIA GROTTAROSSA/SAN DAMIANO DEL 22.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Lazio – Com. Uff. n. 118 del 19.7.2007)**

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Miriello Giordano e, per l'effetto, riduce al 31.5.2009 la squalifica inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 20 agosto 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete